

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 969-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE MENGHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPEZZANO, DE LUCA Luca, BERLINGIERI, MILITERNI  
e BARBARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1960

---

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 1960

---

Istituzione del Parco Nazionale della Calabria

---

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Spezzano ed altri colleghi hanno, il 18 febbraio 1960, presentato il disegno di legge n. 969 per l'istituzione del Parco nazionale della Calabria.

Il Senato, specie durante la discussione dei bilanci del Ministero dell'agricoltura, si è sempre mostrato favorevole all'allargamento del numero dei parchi nazionali. Ma per il caso specifico — a parte una precedente commissione tecnica di studio per la Sila risalente al 1923 — il Senato ha già approvato due ordini del giorno allo stesso scopo, presentati, rispettivamente, dall'onorevole Piemonte il 12 maggio 1950 e dal medesimo proponente, onorevole Spezzano,

nel 1955. Le finalità del progetto sono la salvezza e l'incremento della selvaggina, la tutela della flora e lo sviluppo del turismo.

È da osservare che mentre nell'Italia settentrionale esistono quattro parchi nazionali, in quella meridionale non ve n'è alcuno.

Negli articoli del disegno di legge sono ben determinati la necessità, lo scopo, le località, l'amministrazione e le fonti di finanziamento, per cui dovrebbero essere stanziati cento milioni di lire all'anno nel bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Poichè il presente provvedimento è conforme al più volte dichiarato proposito del Senato, invita i colleghi ad approvarlo.

MENGHI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I demani Gallopane, Cava di Melissa, Fossiatà, Santa Barbara, Corvo, Patire, Baraccone e le terre di proprietà privata comprese tra gli stessi sono dichiarati « Parco nazionale della Calabria » allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di difendere ed incrementare la fauna, di conservare la speciale formazione geologica e le bellezze del paesaggio, di promuovere lo sviluppo del turismo.

## Art. 2.

Il parco sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito dai Presidenti dei Consigli provinciali e dalle Camere di commercio di Cosenza, Catanzaro e Reggio, dai sindaci dei Comuni ricadenti nei limiti del parco, da un rappresentante della Azienda di Stato per le foreste demaniali, dall'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura, dai Presidenti dei Consorzi di bonifica il cui territorio in tutto o in parte rientra nei limiti del parco.

## Art. 3.

Su proposta dell'Amministrazione del parco, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali acquisterà quelle terre di proprietà

privata comprese nei limiti del parco che si ritengano necessarie per i fini di cui all'articolo 1.

## Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 5.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale della Calabria sarà provveduto:

1) con un contributo annuo di lire 100 milioni che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad iscrivere annualmente nel proprio stato di previsione della spesa, in apposito capitolo, a decorrere dallo esercizio finanziario successivo a quello della entrata in vigore della presente legge;

2) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposte dai contravventori;

3) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati.

## Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione con regolamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà le norme per realizzare gli scopi di cui all'articolo 1 e per la regolamentazione del parco.